

VERBALE DI ACCORDO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In Milano, in data 14 giugno 2011

tra

la Deutsche Bank S.p.A. (in seguito "la Banca") rappresentata dai Sigg. C. Gonzaga, F. Zambruno, F. Ponti, F. Cimmino

e

Le Delegazioni Sindacali

FABI, composta dai Sigg. M. Belfiore, S. Caldara, E. Camisasca e E. Campi

FIBA-CISL, composta dai Sigg. M. Gemelli, M. Piana, D. Iodice, M. Pontiggia

FISAC-CGIL, composta dai Sigg. C. Cornelli e M. Bordini


UIL.CA, composta dai Sigg. R. Morra, M. Napolitano, S. Bertelli, R. Della Noce e R. De Giovanni

facenti parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e come tali legittimate quali soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs.5.12.2005, n. 252;

premesso che:

- a) con lettera del 14 luglio 2010 il Presidente del Fondo Pensione si è indirizzato alle parti della fonte istitutiva per sollecitarle all'esame e alla eventuale condivisione di una proposta, elaborata dal consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione, da sottoporre ai pensionati che percepiscono una rendita dal Fondo stesso a valere sulle riserve "90" e "91" che contempla la possibilità di risolvere il rapporto con il Fondo tramite la liquidazione della propria posizione, in un'unica soluzione, di un importo in capitale, ovvero, per coloro che non aderissero all'offerta, di mantenere l'erogazione della propria rendita tramite convenzione con una compagnia assicurativa;
- b) in data 22 luglio 2010 fra le Delegazioni Sindacali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UILCA e la Banca si è stipulato l'accordo sindacale aziendale in materia di previdenza complementare per la definizione delle proposte di modifiche statutarie, riportate nell'allegato A del medesimo accordo (di seguito l'accordo 22/7/2010), relativamente alla forma pensionistica complementare attuata dal "Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank S.p.A." (di seguito il "Fondo Pensione");
- c) all'art. 8 dell'accordo 22/7/2010 le parti, valutata positivamente la proposta di cui al precedente punto a), convenivano di dare mandato al Consiglio di Amministrazione

DB SPA




UILCA  
Pau  
S3



- del Fondo per procedere all'effettuazione di una valutazione attuariale finalizzata alla elaborazione di una articolata proposta – da definire in apposito accordo tra le parti - nei limiti patrimoniali degli attuali dettami statutari sulla consistenza delle riserve, da sottoporre ai pensionati di cui al punto i) della premessa dell'accordo 22/7/2010, previa condivisione da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione;
- d) con lettera del 23 novembre 2010 il Presidente del Fondo Pensione si è indirizzato nuovamente alle parti della fonte istitutiva, per trasmettere la relazione dell'attuario incaricato dal Fondo Pensione della valutazione finalizzata all'offerta di riscatto di cui al punto a) della premessa e le offerte pervenute dalle compagnie Assicurazioni Generali e Allianz RAS;
- e) Con lettera del 23 dicembre 2010 le OO.SS. FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UILCA comunicavano al Fondo Pensione il loro assenso all'inoltro ai pensionati della suddetta proposta per la raccolta delle adesioni, con riserva di verificare l'equilibrio dell'intera operazione anche alla luce delle proposte delle compagnie di assicurazione rese disponibili;
- f) A sua volta, con lettera 13 gennaio 2011, la Banca comunicava il proprio nulla osta a procedere nei termini di cui al precedente punto e);
- g) Con lettera del 20 maggio 2011 il Presidente del Fondo Pensione comunicava alle parti della fonte istitutiva i risultati dell'offerta ed evidenziava la possibilità di dar corso all'operazione con l'applicazione dell'art. 43, comma 3, dello Statuto;
- h) Le parti hanno altresì dato luogo ad ulteriori incontri finalizzati ad esaminare alcune problematiche relative al Fondo Pensione, tra le quali quelle evidenziate nella lettera del 28 luglio 2010 delle OO.SS. FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UILCA;
- i) Le parti hanno altresì convenuto nell'ipotesi d'intesa 8 marzo 2011 per il rinnovo del CIA di definire le relative intese in apposito accordo per le conseguenti modifiche statutarie, comprendenti, in ogni caso, quelle necessarie all'ampliamento della platea degli aderenti ai componenti del nucleo familiare (coniuge e figli) del dipendente, anche se non fiscalmente a carico,

**si è stipulato il seguente accordo aziendale, dandosi atto che esso ha valore di fonte istitutiva ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 252/2005 in ordine alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione.**

1. Le parti contraenti convengono di dare mandato al Consiglio del Fondo Pensione affinché proceda a dar corso alla liquidazione delle posizioni dei pensionati che hanno aderito all'offerta di riscatto nella misura comunicata a ciascuno di essi, detratte le rate di pensione di maggio e giugno c.a., in quanto già pagate, e di trasferire, con decorrenza 1° luglio 2011, alla compagnia che offrirà le migliori




Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including representatives of the OO.SS. FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, and UILCA.

condizioni l'erogazione delle rendite non riscattate, tramite apposita convenzione.


2. In relazione alla cessazione dell'erogazione diretta delle pensioni, le parti si impegnano a definire con apposito accordo, da stipularsi entro il corrente anno, la destinazione dell'ammontare che residua dopo l'operazione di cui al punto 1 che precede, nonché delle attuali fonti di alimentazione del Fondo di Contingenza.
3. Le Parti si impegnano, altresì, a definire entro il 30 giugno 2011 il testo delle modifiche statutarie relative a: Forma giuridica del Fondo Pensione (art. 2 dello Statuto), permanenza nel Fondo Pensione (art. 12 dello Statuto), ampliamento della platea degli iscritti (art. 5 dello Statuto), quest'ultima comprensiva anche del convivente more uxorio.

Deutsche Bank S.p.A.



Le Delegazioni Sindacali

FABI



FIBA-CISL



FISAC-CGIL



UILCA

